

Considerazioni in ordine alla prevenzione della corruzione

Non si cambia strada mettendo vino giovane in otri vecchi

«Dobbiamo combattere contro le tigri e le mosche allo stesso tempo, indagare con fermezza i casi criminali degli alti funzionari e risolvere seriamente le tendenze nocive e i casi di corruzione che accadono alle persone»

Xi Jinping, Presidente della Cina

Nel nostro Paese si è da tempo riaperto il dibattito in materia di lotta alla corruzione, che ci vede sempre in attesa della nuova norma che si presume abbia in sé portata salvifica.

Tale atteggiamento è sbagliato, in quanto dimentica la “normalità” dell’illegalità, cioè di un malcostume atavico che, muovendo da una quotidianità distorta - pertanto corrotta -, giunge con facilità a trasformarsi in crimine.¹

Per rimuoverlo, non basta circostanziare una fattispecie criminale né elevare il peso della pena, bensì bisogna agire sulla cultura profonda di una società e sui costumi dei cittadini al fine di promuovere una rivoluzione delle coscienze.

Se non si agisce sulle persone, e si guarda solo alla produzione normativa, si è strabici rispetto alla storicità del fenomeno e si continua a mettere “vino nuovo in otri vecchi”, col solo risultato di disperdere quanto realizzato. Sappiamo bene che questi percorsi sono lenti, e devono essere accompagnati partendo dalle generazioni più giovani che, anche per quanto di positivo si trova nel ribellismo giovanile e nella sua spontaneità, sono terreno fertile per ogni innovazione, sia morale sia tecnologica. Non a caso Papa Francesco, incontrando i giovani allo stadio di Nairobi lo scorso novembre, ha denunciato – come fa spesso – la corruzione, paragonandola allo zucchero che con la sua dolcezza attrae ma poi conduce ad una spietata malattia: il diabete.

Sono convinto, laicamente, di ciò che diceva il cardinale Martini: la coscienza è un “muscolo” che va allenato con disciplina e con lavoro costante e quotidiano, perché purtroppo torna sempre nella storia dell’uomo e ne abbiamo esempi costanti e disparati.

¹ La Vaughan ha parlato di normalizzazione della devianza.

Ne voglio citare alcuni che ritengo di particolare valenza, Critone, che nella notte entra nella cella di Socrate per convincerlo a fuggire, e disprezza i carcerieri che si sono fatti corrompere, dicendo: “Non è poi nemmeno una gran somma quella che certe persone pretendono per salvarti, per tirarti fuori di qui: non vedi come sono a buon mercato questi vigliacchi? Gente che si vende per poco”. Cicerone, che viveva durante il crepuscolo della Roma repubblicana, negli anni seguenti l’approvazione della Lex Acilia volta a perseguire il magistrato che, con qualsiasi mezzo, otteneva illeciti profitti in danno di popolazioni alleate o sottoposte al dominio romano, lui che vedeva la corruzione farsi largo a spese degli antichi valori, conia una frase emblematica e sempre attuale: “Così muore uno Stato: sottrarre ad altri per sé e per la propria fazione-partito, per la salute dello Stato è peggio della guerra e della carestia”. È sempre in quel clima che il tribuno della plebe Marco Livio Druso nei comizi sosteneva che avrebbe pagato somme enormi agli operai che gli avessero costruito una casa con i muri trasparenti, affinché i suoi concittadini potessero vedere come lui e la sua famiglia realmente vivevano.

La denuncia della corruzione si è ripetuta di continuo nell’arco disegnato dalla Storia. Lasciando l’antichità, è penetrante la descrizione della città corrotta dall’interesse particolare resa da Machiavelli, il quale esprime il suo odio per la corruzione, nemica della libertà, che rende un popolo schiavo. Sferzante è, poi, la penna di Winston Churchill che, nel 1938, denunciava l’abitudine a vivere “in una barbarie tanto più cupa in quanto tollerata da un’atonìa morale coperta da una parvenza di progresso scientifico”

La corruzione è fenomeno proprio di ogni società organizzata, perché si innesta nelle maglie della complessità di una struttura che produce disparità fra chi può dare e chi può ricevere. Senza una guida etica, prima che legale, senza una “legge morale”, vince l’arbitrio in ogni campo, sia pubblico sia privato, ed il potere di disporre non è il contraltare di un dovere ma scade a privilegio da concedere.

Nel 1988 Robert Klitgaard, professore universitario americano, massimo esperto di contrasto alla corruzione, convinto assertore che questa sia un problema preminente per ogni possibile speranza di sviluppo economico, ha teorizzato la seguente formula: $C = M + D - A$, ossia Corruption equals monopoly plus discretion minus accountability. La corruzione si sviluppa fra i germi del potere discrezionale in assenza di responsabilità chiara e concreta. Nello studio dei suoi casi individua fenomeni predatori sia da parte di dipendenti pubblici sia di privati - appartenenti

entrambi a delle élites - ed individua la soluzione nella collaborazione internazionale, conscio che non si possa mai affrontare tale fenomeno come un semplice delitto locale.

Le Pubbliche Amministrazioni di ogni Paese sono parte fondamentale dell'organizzazione civile e, per la loro complessità e contiguità con il potere pubblico, favoriscono una corruzione multiforme che non si esaurisce nel mero scambio di denaro per ricevere vantaggi personali e diretti, ma spazia dai delitti contro la PA all'inquinamento della correttezza amministrativa, muovendosi nel malfunzionamento della macchina burocratica.

Combattere la corruzione nel comparto pubblico significa rimuovere incertezze ed inefficienze; significa semplificare in chiave di modernità gli uffici pubblici. Per questo gli ultimi trent'anni, dalla riforma Giannini in poi, sono stati scanditi dal rincorrersi di novità normative e dall'impegno a declinare tre parole contenenti concetti ritenuti decisivi: efficacia, efficienza ed economicità. Queste tre "e" hanno, però, gettato un grave cono d'ombra su due "e" altrettanto importanti e, purtroppo, neglette e dimenticate, perché erroneamente ritenute desuete: educazione ed etica. Questo approccio ha condotto ad uno sforzo formativo meno che minimo rispetto all'impatto valoriale delle proprie funzioni, rendendo impermeabili comportamenti corrotti.

Recuperare l'etica nel lavoro pubblico significa riscoprire che è immorale non dedicare al proprio ufficio tutte le energie ed il tempo necessario, significa valorizzare lo spirito di servizio ed il sacrificio in favore dei cittadini², significa l'orgoglio di appartenere al comparto pubblico che si riflette nel sentire che i cittadini si sentono titolari, rispetto ad esso, di una "proprietà diffusa".

I valori che accompagnano l'operato pubblico, nel nostro Paese, sono già scritti nella Costituzione, a cui è bene - diceva Stendhal - avvicinarsi provando "un senso quasi religioso". Li leggiamo nell'art. 54: "I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge"; nell'art. 97: "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"; nell'art. 98: "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione".

² Secondo una massima britannica del XVII secolo *"the crown the servant and not the master of the State"*

Tali norme non sono mere petizioni di principio. Costantino Mortati ebbe modo di sottolineare, durante i lavori della Costituente, che “la necessità di includere nella Costituzione alcune norme riguardanti la pubblica amministrazione sorge per ... assicurare ai funzionari alcune garanzie per sottrarli alle influenze dei partiti politici. Lo sforzo di una Costituzione democratica, oggi che al potere si alternano i partiti, deve tendere a garantire una certa indipendenza ai funzionari dello Stato, per avere un’amministrazione obiettiva della *res publica* e non un’amministrazione dei partiti ... Una Costituzione deve sempre rispondere alle esigenze sentite nel determinato momento in cui si forma. Ora, una delle esigenze più profondamente sentite nel momento presente è quella di attuare un’opera moralizzatrice specialmente nel campo della vita pubblica”. A tali parole aggiungo quelle del Presidente della Commissione dei 75, Meuccio Ruini: “Brevi sono gli accenni, per la Pubblica Amministrazione, al buon andamento ed alla sua imparzialità. Un testo di Costituzione non poteva dire di più; ma si avverte da tutti il bisogno che il Paese sia bene amministrato, che lo Stato non sia solo un essere politico, ma anche un buon amministratore secondo convenienza e secondo giustizia. E si sente la tacita invocazione ad una riforma profonda e semplificatrice”

La Costituzione indica ai dipendenti pubblici il compito di rispondere ai cittadini e non alla macchina statale. Da questo assunto bisogna partire, evitando di credere che ci sia bisogno di una iper-produzione normativa per sconfiggere un male così antico e così vasto. Le norme, in un contesto di riordino organico, dovrebbero avere solo finalità semplificative, eliminare incertezze ed ambiguità e procurare una pragmatica fiducia negli operatori economici. È proprio l’economia, infatti, a pagare sia un costo diretto alle attività corruttive sia, maggiormente, a rappresentare il malato terminale di tale delitto, perché senza libertà e legalità di impresa non vi è crescita perché non ci sono investimenti.

Se riflettiamo sulla percezione pubblica del fenomeno notiamo come, normalmente, in Italia l’opinione generale è che il livello di degenerazione di tale costume sia piuttosto alto: l’ultima rilevazione compiuta in base a tale percezione, di Transparency International, indica un lieve miglioramento, piazzando l’Italia al 61° posto nella classifica fra le 168 nazioni considerate. Siamo nel fanalino di coda europeo, meglio solo della Bulgaria, però i primi lievi effetti del nuovo corpo normativo cominciano a vedersi, con una piccola risalita di otto postazioni rispetto al precedente anno. Certamente questa rilevazione, che gode di ampia eco in tutto il mondo, è un danno in termini reputazionali che scontiamo nel momento delle scelte

che compiono i grandi investitori internazionali. Però mi sia concesso di capovolgere il convincimento che sia un segnale negativo, in quanto ritengo che ciò, invece, dimostri un alto livello di attenzione per tale fenomeno delittuoso in un'opinione pubblica che, senza reticenze, si propone, specialmente nelle nuove generazioni, quale prima sentinella contro tale fenomeno³. Essendo, obiettivamente, falso credere che in Italia la corruzione sia a livello dei paesi africani, sottolineo che rifuggono al nostro Paese proprio l'ipocrisia ed il perdonismo che sarebbero il riflesso di quella superficialità di cui, troppo spesso, siamo accusati⁴.

La mia convinzione è, quindi, che la rivolta delle coscienze è da tempo in atto e potrebbe contribuire velocemente ad aumentare il livello di fiducia nei confronti dell'Italia, ma rischia di essere fiaccata perché quell'opera di formazione, divulgazione e confronto che dovrebbe farla crescere ed irrobustire è ridotta all'impegno solamente normativo. Bisogna dar voce a coloro che si "indignano" e rianimare le coscienze stanche e avviliti dall'abitudine, affinché reagiscano alle offese al diritto ed alla legalità.

Così il sistema dei valori proprio della PA, fatto di etica, integrità, merito, innovazione e spirito di servizio, che richiederebbe, innanzitutto, l'ingaggio dei cittadini, è rimesso interamente al legislatore, che nella legge 190 del 6 novembre 2012, volta ad impartire "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", assume una prospettiva organica di prevenzione e repressione del fenomeno, regolando:

- Contrasto alla corruzione burocratica
- Individuazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
- Disposizioni specifiche in tema di Trasparenza
- Strategia Nazionale Anticorruzione (PNA)
- Prevenzione Amministrativa (Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione)

³ Alberto Vannucci, professore di Scienze Politiche all'Università di Pisa ed autore dell'Atalante della Corruzione" ha affermato che "più la popolazione è ignorante, più è ostaggio di una classe politica corrotta. Anziché sperare in una palingenesi del sistema, spero si attivino meccanismi e dinamiche anticorruzione dal basso perché quasi tutte le altre patologie sono collegate alla presenza di questa devianza."

⁴ Che «non sempre un elevato numero di reati segnalati è un dato negativo perché potrebbe significare che in quel Paese i controlli funzionano efficacemente» lo ha autorevolmente dichiarato Siim Kallas, già Commissario europeo per gli Affari amministrativi, gli Audit e la lotta antifrode

- Inasprimento sanzioni e perfezionamento catalogo reati
- Incompatibilità ed Incandidabilità
- Tutela del whistleblowing

Vi era certamente una esigenza di normativa organica, vista la complessità e l'ampiezza del fenomeno, nonché la sua rilevanza morale ed economica, ma il legislatore è parso perdersi in una gestione burocratica del fenomeno incentrata su redazione di Piani triennali, nazionale e decentrati, divisi in sezioni con allegati e tavole.

L'attesa salvifica della norma sposta ora la sua attenzione a tali Piani, strumenti attraverso i quali l'Amministrazione sistematizza e descrive un "processo", articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente e finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. Vi è in questa attività programmatica qualcosa che si ispira alla gestione privatistica di realtà complesse, in cui si provvede a compiere sia un'analisi del rischio sia una gestione del rischio stesso, individuando i rischi che hanno portata generale e quelli specifici dettati da particolari fattori ambientali, organizzativi o occasionali. Ma non emerge chiaramente la genesi del rischio, perché questa operazione richiederebbe un vero cambio culturale.

Tutto ciò, come ho detto, ricorda il mettere del vino nuovo in contenitori che rimangono vecchi, perché non è una norma che possa, da sola, cambiarli. È un approccio burocratico che ammicca alla gestione privata del rischio, ma che, innestata in un corpo non adeguatamente formato e preparato - così come riportato anche nel "Rapporto ANAC sul primo anno di attuazione della L.190/12" - non ha superato la visione dell'adempimento amministrativo e non ha condotto attività forti volte a seminare una cultura dell'integrità. È, quindi, necessario valorizzare le politiche di prevenzione della corruzione all'interno di ciascuna amministrazione, investire nella formazione interna, favorire l'interazione tra i soggetti istituzionali in materia di prevenzione ed andare incontro alle innovazioni che suggerisce la comunità pulsante della nostra nazione attraverso la creazione di una vera e propria "Amministrazione Trasparente" al servizio del cittadino, che sfrutti appieno le potenzialità del mondo di internet e favorisca forme diffuse di controllo sociale. La nostra società attuale, infatti, è sempre più abitata da "nativi digitali" - per usare la felice immagine di Marc Prensky - che, però, sono totalmente assenti nel comparto

pubblico. Anche questa considerazione porta ad evidenziare la lacuna formativa in essere, che si somma ad un ritardo infrastrutturale di informatizzazione delle PA.⁵

D'altro canto la Commissione europea, nella prima relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione, ha evidenziato i passi compiuti dall'Italia proprio sotto l'aspetto normativo, innanzitutto nella lotta contro le infiltrazioni mafiose, ma anche per tutto l'impianto giuridico istituzionale seguente la legge 190, che con i successivi decreti legislativi ha sicuramente rappresentato un significativo passo in avanti riguardo alla prevenzione della corruzione. Su questa via indirizzava anche lo sprone della Commissione, che segnalava come la Civit (ora ANAC) "prevalentemente svolge una funzione reattiva piuttosto che proattiva". Qui entra in gioco la funzione di questa agenzia che non ha - e non deve avere, nonostante i recenti debordanti tentativi di coinvolgimento su svariati temi - il compito di svolgere una funzione di carattere investigativo e repressivo, che si sostanzierebbe in una indebita e infruttuosa sovrapposizione con l'azione giudiziaria, bensì favorire la limitazione e la frequenza e l'intensità della corruzione, indirizzando i comportamenti delle amministrazioni attraverso la diffusione della trasparenza e delle regole di condotta e vigilando sulla loro applicazione effettiva. Trasparenza e coinvolgimento degli attori, queste potrebbero essere le parole chiave.

Il Legislatore ha peraltro ben individuato lo strumento per rimuovere le zone buie che nel comparto pubblico favoriscono la corruzione: la trasparenza che, nel terzo millennio sempre più "villaggio globale", non può che camminare sulle gambe informatiche di internet.⁶ Questa intuizione - che ha una radice morale storica, come abbiamo plasticamente visto nelle parole del tribuno Marco Livio Druso - si è consolidata nei testi delle norme adottate dagli anni '90 in poi, partendo dal diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge 241/1990), con cui si è voluto deflazionare il contenzioso attraverso l'anticipazione della discovery documentale

⁵ L'amministrazione Obama ha prodotto uno stimolo keynesiano all'economia con un piano di 840 miliardi di dollari per spesa pubblica. Dopo 22 mesi solo il 4% dei contratti non era stato ancora redatto ed in 5 anni è stato speso il 97% delle somme stanziare. Una realtà ben diversa dalla nostra. Sugli appalti ha vigilato una speciale autorità, il Recovery Accountability and Transparency Board – Ratb – che ha stimato il valore della corruzione in uno 0.6%, ciò perché sono stati utilizzati strumenti di contrasto molto efficienti come una piattaforma digitale, di libero accesso, in grado di tracciare ogni singolo finanziamento durante tutto l'iter di ogni progetto o lotto. Il Presidente del Ratb ha affermato "è come se avessimo ingaggiato un esercito di cittadini – ispettori in grado di aiutarci a rilevare frodi o problemi, aiutando nell'attività di prevenzione e scoraggiando gli abusi". Un pregevole strumento analogo è stato attuato per i lavori dell'Expo di Milano (OpenExpo) ed ora si sta sviluppando presso il Ministero delle Infrastrutture (Opencantieri).

⁶ Fin dalla legge n.4 del 2004 si invita alla condivisione delle conoscenze e socializzazione dei saperi volendo favorire l'apertura dei saperi informatici.

rispetto alla proposizione della domanda giudiziale e, al contempo, tutelare la posizione soggettiva del richiedente.

Le norme, infatti, non vivono di per sé nei testi, come ci insegna la common law, sono materia vivente, sono espressione della società. Così, il diritto di accesso istituito nella legge 190 è espressione della necessità, in uno Stato moderno, di conoscere direttamente il maggior numero possibile di informazioni prodotte dal potere pubblico, con condizionamenti molto ridotti riguardo alla dimostrazione dell'interesse alla conoscenza. Si parla di accesso perché si vive una realtà in cui sul web si hanno un gran numero di informazioni e notizie in tempo reale. Guardando al mondo anglosassone, si è cominciato sempre di più a parlare di Freedom of information Act e nel 2009, con l'art. 11 del d.lgs.vo 150 - la riforma voluta dall'allora Ministro Brunetta - si è normata l'accessibilità totale di dati ed informazioni, introducendo formalmente il principio della trasparenza amministrativa e indicandone già lo strumento attuativo nei siti istituzionali delle PA in cui dover riportare "aspetti dell'organizzazione, indicatori degli andamenti gestionali, utilizzo di risorse per il perseguimento di funzioni istituzionali dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti". L'istituto della "Accessibilità totale a dati ed informazioni", vera e propria posizione soggettiva, rappresenta il primo intervento del legislatore volto a concretizzare il traguardo dell'ufficio con le pareti di cristallo: grazie ai siti che viaggiano su internet, ognuno può guardare all'interno dell'ufficio pubblico. Il modello era pensato affinché si avesse la possibilità di conoscere dati/informazioni attraverso il semplice collegamento telematico sul sito web, senza necessità di far ricorso a sistemi di accreditamento personale (es. password) o dimostrazione dell'interesse e della legittimazione alla conoscenza.

Con la circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di accesso civico, si sottolinea che chiunque ha il "potere" di controllare democraticamente la conformità dell'attività dell'amministrazione, determinando maggiore responsabilità in capo a coloro che ricoprono ruoli strategici, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione.

Con la legge 190 del 2012 l'accessibilità totale diventa sinergica e funzionale alla lotta alla corruzione.

Con questa evoluzione normativa il termine Trasparenza Amministrativa ha valore a due livelli diversi: a quello che possiamo considerare il tradizionale diritto di accesso

agli atti e ai documenti amministrativi, che continua ad essere regolato dalla Legge n. 241/1990, con tutte le limitazioni legate al possesso di un interesse qualificato per poter accedere agli altri, si aggiunge il diritto di chiunque, senza alcuna restrizione, di leggere sui siti degli Enti le informazioni prescritte dal D. Lgs. 33 del 2013. Sarebbe stato preferibile evitare questa stratificazione normativa, anche se possiamo ritenere che, per la materia della trasparenza, l'articolato del d.lgs.vo n.33 del 2013, attuativo della legge 190, possa rappresentare una regolamentazione organica avendo ricondotto ad unità le disposizioni correlate, presenti in una serie variegata di fonti. Ne è un pilastro la definizione di trasparenza quale *«accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»*

Che la trasparenza degli atti e, attraverso questi, delle organizzazioni pubbliche, sia legata fortemente alla prevenzione dei fenomeni di corruzione è dimostrato anche dalla previsione normativa che ha stabilito che all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza (art. 43, d.lgs. n. 33/2013). Ciò perché la trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali; perché l'accesso alle informazioni del settore pubblico è un diretto precipitato dei principi costituzionali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una Amministrazione aperta, al servizio del cittadino. La trasparenza, oltre a prevenire la corruzione, concorre ad integrare il diritto di partecipazione.

Perplessità sorgono quando la trasparenza si esprime per mezzo di piani e programmi che paiono scritti per burocrazie cartacee piuttosto che per verifiche funzionali con taglio manageriale. Qualsiasi piano resta sulla carta se non si traduce in azioni concrete e, ancor prima ed ancor di più, in un sentimento condiviso. Se il diritto di accesso non è nella norma vivente, non basta alcun obbligo di pubblicità per tenerlo in vita, sono le gambe delle persone che fanno camminare le norme nella società quotidiana. Le amministrazioni saranno costrette a cambiare le proprie abitudini, più che dalle norme, dalle richieste dei cittadini che - solo allora - potranno trovare eco nei piani e nei programmi triennali.

La trasparenza deve essere prova evidente di quell'imparzialità voluta dalla nostra Costituzione quale baluardo ai tentativi di corruzione dell'operato della PA, e questo

riferimento alla norma fondamentale è esplicito nella legge n. 190 del 2012, art. 1, comma 59 che recita: “Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”.

Fino ad ora abbiamo espresso considerazioni che muovono dalla norma, ma vorrei concludere riflettendo su cosa impedisca di considerare definitivamente risolutivo quanto fino ad ora predisposto, quanto ancora manchi per compiere una vera modifica culturale.

La prevenzione della corruzione deve assurgere con chiarezza a principio valoriale, non basta riconoscere come fenomeno degenerare la corruzione, si deve promuovere il suo contrasto, si deve far sì che ognuno senta il proprio interesse leso da tali fenomeni. Più che il rispetto di una norma, più che l'apprezzamento del suo contenuto e del suo stile, si deve sollecitare l'esperienza personale, si deve abbandonare l'ambizione formale del legislatore per vivere con passione angosce, dubbi e speranze.

Immaginerei una forma di ingaggio collettivo, una grande e capillare campagna di formazione nelle scuole di ogni ordine e grado - recuperando quell'educazione civica che non ha mai fatto breccia nei nostri programmi - insieme alla promozione di comportamenti virtuosi sui mass media e sui web. Solo allora avrà sostanza la figura del whistleblower, ossia di un denunciante che lo faccia cosciente di adempiere ad un dovere per tutta la comunità, di un denunciante che – come avveniva con la legislazione straordinaria ed emergenziale del periodo del terrorismo – sappia che sta contrastando un fenomeno che può distruggere la civiltà stessa di una società.

L'esempio maggiore viene dalla denuncia di Papa Francesco che afferma “peccatori sì, corrotti no”: per questi ultimi non vi è perdono. Francesco, con un monito formativo, ha scritto che la corruzione puzza, è come l'aria viziata o l'alito cattivo, chi ce l'ha non lo sente, sono gli altri che, quando se ne accorgono, devono farlo notare per vincere l'impermeabilità di tanti comportamenti.